

**REGIONE PUGLIA**  
**Azienda Sanitaria Locale Bari**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**Lungomare Starita n. 6 - 70123 - Bari -**

**Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2024.**

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale Bari, con sede legale in Bari a Lungomare Starita n 6, rappresentata dal **Direttore Generale F.F. Avv. Luigi Fruscio** che opera per sé ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

**E**

**IL SOGGETTO AGGREGATORE**

Denominato **RETE BIANALISI BARI** sulla base del modello organizzativo di tipo **Modello B1** nella forma di Rete soggetto / Rete contratto ed iscritto nel registro delle imprese il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ con sede legale in **BARI (Prov. BA - CAP 70100) VIA MAGNA GRECIA, 11** rappresentata dal sottoscritto \_\_\_\_\_ come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL che redige il presente atto, dichiara di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL: certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Comitato di gestione e i poteri di rappresentanza, a data recente, oppure copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'assemblea del soggetto **Aggregatore**, che aggrega i seguenti laboratori di patologia clinica, operanti nell'ambito della ASL **BARI** committente, e di seguito riportati:

n°	COD. SISR	COD. NSIS	con sede in	alla via	C.F.- P. IVA
1	676025	008600	BARI	VIALE UNITA' D'ITALIA, 88	01159480720
2	676043	005561	ACQUAVIVA DELLE F.	VIA TENENTE CIRIELLI,16/C	04488840721
3	100284	008300	BARI	VIA MAGNA GRECIA, 11	10776160961
4	676101	204001	GIOVINAZZO	VIA DON FRA.SCO PISCITELLI,32L	04846060723
5	099720	417600	MODUGNO	VIA BITONTO 11	08094520726

accreditati per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca specialistica

**Patologia Clinica**

n°	COD. NSIS	D.D.
1	008600	D.D. n. 135 del 17/05/2021
2	005561	D.D. n. 92 del 21/03/2021-D.D. n. 93 del 30/03/2021-D.D. n. 115 del 21/04/2021-D.D. n. 231 del 21/07/2021
3	008300	D.D. n. 329 del 03/12/2020
4	204001	D.D. n. 365 del 11/12/2006
5	417600	D.D. n. 329 del 20/12/2017-D.D. n. 120 del 21/05/2020-D.D. n. 153 del 25/06/2020 -D.D. n. 190 del 06/06/2022

ovvero per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n. 4/2010, di seguito indicato come "Erogatore, dichiara – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

e s.m.i., – di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

### **RICHIAMATI**

- l'art. 8 quater, l'art. 8 - quinquies e l'art. 8 - sexies del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 502/1992 e successive modificazioni;
- l'art. 6, commi 5 e 6 della Legge (L.) 23.12.1994, n. 724;
- l'art. 2, comma 8 della L. 28.12.1995, n. 549;
- l'art.1, comma 32 della L. 23.12.1996, n. 662;
- l'art. 32, comma 8 della L. 27.12.1997, n. 449;
- l'art. 72, comma 1 della L. 23.12.1998, n. 448;
- l'art. 53 comma 16 - ter del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1392 del 05.10.2001;
- la L. 16.11.2001, n. 405;
- l'art. 11 della Legge Regionale (L.R.) n. 32 del 05.12.2001;
- la DGR n. 2087 del 27.12.2001;
- la DGR n. 1073 del 16.07.2002;
- l'art. 30 comma V della L.R. n. 4 del 07.03.2003;
- la DGR n. 1326 del 04.09.2003;
- l'art. 17 comma 1 della L.R. n. 14 del 04.08.2004;
- la DGR n. 1366 del 03.09.2004;
- la DGR n. 1794 del 30.11.2004;
- l'art. 1, comma 171, L. 30.12.2004, n. 311;
- l'art. 18 della L.R. 09.08.2006 n. 26;
- la DGR n. 1621 del 30.10.2006;
- la DGR n. 1400 del 03.08.2007;
- la DGR n. 95 del 31.01.2008;
- la L. 06.08.2008, n. 133;
- l'art 16 della L.R. 02.07.2008 n. 19;
- la DGR n. 1494 del 04.08.2009;
- la DGR n. 2671 del 28.12.2009;
- la DGR n. 1500 del 25.06.2010;
- l'art. 3 della L.R. 24.09.2010 n.12;
- la DGR n. 2866 del 20.12.2010;
- la L.R. 09.02.2011 n. 2;
- la DGR n. 2990 del 29.12.2011;
- il Decreto Legge (D.L.) 06.07 2012, n. 95;
- la L. 07.08.2012, n. 135;
- il D.Lgs. 09.11.2012, n. 192;
- la DGR n. 240 del 18/02/2013;
- la DGR n. 951 del 13/05/2013;
- la DGR n. 1304 del 09/07/2013;
- la DGR n. 482 del 28/03/2017;
- la L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 736 del 16/05/2017;
- la DGR n. 25 del 12/01/2018;
- la DGR n. 34 del 12/01/2018;
- la DGR n. 503 del 19/03/2019;
- la DGR n. 350 del 08/03/2021;
- nota ASL BA prot. n. 158306 del 20/12/2021;
- la Circolare Regione Puglia prot. AOO\_183 n. 855 del 20.01.2022;
- la Circolare Regione Puglia prot. AOO\_183 n. 7075 del 12.05.2022;
- la DGR n. 1946 del 22/12/2022;
- la nota Regione Puglia prot. AOO\_183 n. 7724 del 17/05/2023;
- la nota Regione Puglia prot. AOO\_183 n. 8949 del 14/06/2023;
- la DGR n. 1924 del 21/12/2023;
- la DGR n. 1987 del 28/12/2023;
- la DGR n. 71 del 05/02/2024.

## IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR n. 25/2018 confermata con DGR n. 1924 del 21/12/2023;

### SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno **2024**, che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore: singolo/soggetto aggregatore, e all'interno dell'aggregazione di ogni singolo erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell'ASL e del SSR.

### ART. 1

#### **Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia**

1. Preso atto della **Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024**, con le quali la Asl Bari ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dell'Erogatore singolo/soggetto aggregatore, e all'interno dell'aggregazione da ogni singolo erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato:

Prog.	Codice	Descrizione Prestazione
1	90012	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)
2	90015	ACIDI BILIARI
3	90025	ACIDO LATTICO
4	90032	ACIDO PIRUVICO
5	90042	ADRENALINA - NORADRENALINA [P]
6	90043	ADRENALINA - NORADRENALINA [U]
7	90045	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]
8	90051	ALBUMINA [S/U/DU]
9	90052	ALDOLASI [S]
10	90053	ALDOSTERONE [S/U]
11	90054	ALFA 1 ANTITRIPSINA [S]
12	90055	ALFA 1 FETOPROTEINA [S/LA/ALB]
13	90061	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S]
14	90062	ALFA 1 MICROGLOBULINA [S/U]
15	90063	ALFA 2 MACROGLOBULINA
16	90064	ALFA AMILASI [S/U]
17	90065	ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA)
18	90075	AMMONIO [P]
19	90081	ANDROSTENEDILOLO GLUCURONIDE [S]
20	90082	ANGIOTENSINA II
21	90084	APOLIPOPROTEINA ALTRA
22	90085	APOLIPOPROTEINA B
23	90091	APTOGLOBINA
24	90092	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]
25	90093	BARBITURICI
26	90094	BENZODIAZEPINE
27	90101	BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]
28	90102	BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO)

29	90104	BILIRUBINA TOTALE
30	90105	BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA
31	90111	C PEPTIDE
32	90112	C PEPTIDE: DOSAGGI SERIATI DOPO TEST DI STIMOLO ( 5 )
33	90114	CALCIO TOTALE [S/U/DU]
34	90115	CALCITONINA
35	90121	CALCOLI E CONCREZIONI (RICERCA SEMIQUANTITATIVA)
36	90122	CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (RICERCA QUALITATIVA)
37	90123	CARBAMAZEPINA
38	90124	CATECOLAMINE TOTALI URINARIE
39	90125	CERULOPLASMINA
40	90131	CHIMOTRIPSINA [FECI]
41	90132	CICLOSPORINA
42	90133	CLORURO [S/U/DU]
43	90135	COBALAMINA (VIT. B12) [S]
44	90141	COLESTEROLO HDL
45	90142	COLESTEROLO LDL
46	90143	COLESTEROLO TOTALE
47	90144	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)
48	90151	CORPI CHETONICI
49	90152	CORTICOTROPINA (ACTH) [P]
50	90153	CORTISOLO [S/U]
51	90154	CREATINCHINASI (CPK O CK)
52	90155	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)
53	90161	CREATINCHINASI ISOENZIMI
54	90162	CREATINCHINASI ISOFORME
55	90163	CREATININA [S/U/DU/LA]
56	90164	CREATININA CLEARANCE
57	90171	DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA)
58	90172	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)
59	90173	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE
60	90175	DIIDROTESTOSTERONE (DHT)
61	90181	DOPAMINA [S/U]
62	90182	DOXEPINA
63	90183	DROGHE D'ABUSO
64	90184	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)
65	90192	ESTRADIOLO (E2) [S/U]
66	90193	ESTRIOLO (E3) [S/U]
67	90194	ESTRIOLO NON CONIUGATO
68	90195	ESTRONE (E1)
69	90201	ETANOLO
70	90202	ETOSUCCIMIDE
71	90203	FARMACI ANTIARITMICI
72	90204	FARMACI ANTIINFIAMMATORI
73	90205	FARMACI ANTITUMORALI
74	90211	FARMACI DIGITALICI
75	90213	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (GRASSI, PROD. DI DIGESTIONE, PARASSITI)
76	90214	FECI SANGUE OCCULTO
77	90221	FENITOINA

78	90223	FERRITINA [P/(SG)ER]
79	90224	FERRO [DU]
80	90225	FERRO [S]
81	90232	FOLATO [S/(SG)ER]
82	90233	FOLLITROPINA (FSH) [S/U]
83	90234	FOSFATASI ACIDA
84	90235	FOSFATASI ALCALINA
85	90241	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO
86	90242	FOSFATASI PROSTATICA (PAP)
87	90243	FOSFATO INORGANICO [S/U/DU]
88	90245	FOSFORO
89	90255	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT) [S/U]
90	90261	GASTRINA [S]
91	90262	GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG)
92	90263	GLUCAGONE [S]
93	90264	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 3 DETERMINAZIONI)
94	90265	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 6 DETERMINAZIONI)
95	90271	GLUCOSIO [S/P/U/DU/LA]
96	90272	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) [(SG)ER]
97	90273	GONADOTROPINA CORIONICA (PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA [U]
98	90274	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA FRAZIONE LIBERA) .S/U
99	90275	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA MOLECOLA INTERA)
100	90281	HB - EMOGLOBINA GLICATA
101	90282	IDROSSIPROLINA [U]
102	90284	IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [S/U]
103	90285	INSULINA (CURVA DA CARICO O DOPO TEST FARMACOLOGICI, MAX. 5)
104	90291	INSULINA [S]
105	90292	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F]
106	90294	LATTOSIO [U/LS]
107	90295	LEUCIN AMINO PEPTIDASI (LAP) [S]
108	90302	LIPASI [S]
109	90303	LIPOPROTEINA (A)
110	90314	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'
111	90315	LIQUIDO SEMINALE PROVE DI VALUTAZIONE DELLA FERTILITA'
112	90323	LUTEOTROPINA (LH) [S/U]
113	90324	LUTEOTROPINA (LH) E FOLLITROPINA (FSH): DOSAGGI SERIATI DOPO GNRH O ALTRO STIMOLO ( 5 )
114	90325	MAGNESIO TOTALE [S/U/DU/(SG)ER]
115	90334	MICROALBUMINURIA
116	90335	MIOGLOBINA [S/U]
117	90345	ORMONE LATTOGENO PLACENTARE O SOMATOMAMMOTROPINA (HPL) [S]
118	90351	ORMONE SOMATOTROPO (GH) [P/U]
119	90352	ORMONI: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO ( 5 ) (17 OH-P, FSH, LH, T SH, ACTH, CORTISOLO, GH)
120	90353	OSSALATI [U]
121	90354	OSTEOCALCINA (BGP)
122	90355	PARATORMONE (PTH) [S]
123	90364	PIRUVATOCHINASI (PK) [(SG)ER]
124	90373	POST COITAL TEST
125	90374	POTASSIO [S/U/DU/(SG)ER]
126	90375	PRIMIDONE

127	90381	PROGESTERONE [S]
128	90382	PROLATTINA (PRL) [S]
129	90383	PROLATTINA (PRL): DOSAGGI SERIATI DOPO TRH ( 5 )
130	90384	PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]
131	90385	PROTEINE [S/U/DU/LA]
132	90391	PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE)
133	90402	RENINA [P]
134	90404	SODIO [S/U/DU/(SG)ER]
135	90412	TEOFILLINA
136	90413	TESTOSTERONE [P/U]
137	90414	TESTOSTERONE LIBERO
138	90415	TIREOGLOBULINA (TG)
139	90421	TIREOTROPINA (TSH)
140	90422	TIREOTROPINA (TSH): DOSAGGI SERIATI DOPO TRH ( 4 )
141	90423	TIROXINA LIBERA (FT4)
142	90424	TRANSFERRINA (CAPACIT. FERROLEGANTE)
143	90425	TRANSFERRINA [S]
144	90431	TRI TEST: ALFA 1 FETO, GONADOTROPINA CORIONICA ED ESTRIOLO LIBERO
145	90432	TRIGLICERIDI
146	90433	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)
147	90434	TRIPSINA [S/U]
148	90435	URATO [S/U/DU]
149	90441	UREA [S/P/U/DU]
150	90442	URINE CONTA DI ADDIS
151	90443	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
152	90444	URINE ESAME PARZIALE (ACETONE E GLUCOSIO QUANTITATIVO)
153	90445	VITAMINA D
154	90454	ZINCO [S/U]
155	90465	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)
156	90473	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)
157	90475	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG, IGA, IGM)
158	90481	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)
159	90482	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)
160	90483	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO
161	90493	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS INDIRETTO]
162	90495	ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG, IGA)
163	90505	ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA)
164	90511	ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA)
165	90514	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO)
166	90515	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)
167	90521	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)
168	90522	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)
169	90523	ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (CUORE)
170	90524	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)
171	90525	ANTICORPI ANTI ORGANO
172	90531	ANTICORPI ANTI OVAIO
173	90534	ANTICORPI ANTI RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE
174	90535	ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH
175	90541	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (ADESI) (ASA)

176	90542	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (LIBERI) (ASA)
177	90543	ANTICORPI ANTI SURRENE
178	90544	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)
179	90551	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)
180	90552	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)
181	90553	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)
182	90554	ANTIGENE CARBOIDRATICO 195 (CA 195)
183	90555	ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50)
184	90561	ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)
185	90562	ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO (MCA)
186	90563	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)
187	90564	ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)
188	90565	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)
189	90571	ANTIGENE TA 4 (SCC)
190	90575	ANTITROMBINA III FUNZIONALE
191	90582	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO]
192	90594	COLTURA MISTA LINFOCITARIA UNIDIREZIONALE
193	90601	COMPLEMENTO (C1 INIBITORE)
194	90602	COMPLEMENTO: C1Q, C3, C3 ATT., C4 (CIASCUNO)
195	90611	CRIOGLOBULINE RICERCA
196	90613	CYFRA 21-1
197	90614	D-DIMERO (EIA)
198	90615	D-DIMERO (TEST AL LATICE)
199	90621	EMAZIE (CONTEGGIO), EMOGLOBINA
200	90622	EMOCROMO: HB, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
201	90625	EOSINOFILI (CONTEGGIO)[ALB]
202	90633	ESAME DEL MIDOLLO OSSEO PER APPOSIZIONE E/O STRISCIO
203	90634	ESAME MICROSCOPICO DEL SANGUE PERIFERICO
204	90635	ESAME MICROSCOPICO DI STRISCIO O APPOSIZIONE DI CITOASPIRATO LINFOGHIANDOLARE
205	90642	FATTORE REUMATOIDE
206	90644	FENOTIPO RH
207	90645	FIBRINA / FIBRINOGENO: PROD. DEGRADAZIONE (FDP/FSP) [S/U]
208	90651	FIBRINOGENO FUNZIONALE
209	90653	GRUPPO SANGUIGNO ABO E RH (D)
210	90662	HB - EMOGLOBINA [SG/LA]
211	90663	HB - EMOGLOBINA A2
212	90664	HB - EMOGLOBINA FETALE (DOSAGGIO)
213	90665	HB - EMOGLOBINE ANOMALE (HBS, HBD, HBH, ECC.)
214	90681	IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (PER CIASCUN ALLERGENE)
215	90682	IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: SCREENING MULTIALLERGENICO QUALITATIVO
216	90683	IGE TOTALI
217	90684	IGG SOTTOCLASSE 1, 2, 3, 4 (CIASCUNA)
218	90685	IGG SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE
219	90692	IMMUNOFISSAZIONE
220	90694	IMMUNOGLOBULINE IGA, IGG O IGM (CIASCUNA)
221	90704	LEUCOCITI (CONTEGGIO E FORMULA LEUCOCITARIA MICROSCOPICA) [(SG)]
222	90705	LEUCOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]
223	90713	PIASTRINE (CONTEGGIO) [(SG)]
224	90721	PROTEINA C ANTICOAGULANTE ANTIGENE [P]

225	90722	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE [P]
226	90723	PROTEINA C REATTIVA (QUANTITATIVA)
227	90724	PROTEINA S LIBERA [P]
228	90725	PROTEINA S TOTALE [P]
229	90742	REAZIONE DI WAALER ROSE
230	90743	RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (TEST DI SIMMEL)
231	90744	RESISTENZE OSMOTICO GLOBULARI (CURVA)
232	90745	RETICOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]
233	90751	SOSTANZA AMILOIDE RICERCA
234	90752	TEMPO DI EMORRAGIA SEC. MIELKE
235	90753	TEMPO DI LISI EUGLOBULINICA
236	90754	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)
237	90755	TEMPO DI TROMBINA (TT)
238	90761	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)
239	90763	TEST DI EMOLISI AL SACCAROSIO
240	90764	TEST DI FALCIZZAZIONE
241	90765	TEST DI HAM
242	90771	TEST DI KLEIHAUER (RICERCA EMAZIE FETALI)
243	90772	TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA
244	90781	TINE TEST (REAZIONE CUTANEA ALLA TUBERCOLINA)
245	90782	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A
246	90783	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO
247	90784	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B
248	90785	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO
249	90791	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C
250	90792	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO
251	90793	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DP MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO
252	90794	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DPA1 AD ALTA RISOLUZIONE
253	90795	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DPB1 AD ALTA RISOLUZIONE
254	90801	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQ MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO
255	90802	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQA1 AD ALTA RISOLUZIONE
256	90803	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 A BASSA RISOLUZIONE
257	90804	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 AD ALTA RISOLUZIONE
258	90805	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DR MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO
259	90811	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB (DRB1 E DRB3,DRB4,DRB5) A BASSA RISOLUZIONE
260	90812	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB (DRB1 E DRB3,DRB4,DRB5) AD ALTA RISOLUZIONE
261	90813	TIPIZZAZIONE SIEROLOGICA HLA CLASSE I (FENOT. COMPL. LOCI A, B, C, O LOCI A, B)
262	90814	TIPIZZAZIONE SIEROLOGICA HLA CLASSE II (FENOT. COMPL. LOCI DR, DQ O LOCUS DP)
263	90823	TROPONINA I
264	90824	VALORE EMATOCRITO
265	90825	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)
266	90834	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS
267	90835	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS
268	90851	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (KIRBY BAUER, ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
269	90852	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
270	90854	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA
271	90861	BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA NAS
272	90862	BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA NAS
273	90863	BATTERI DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA IN LIQUIDI BIOLOGICI DIVERSI



274	90864	BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
275	90871	BATTERI POTERE ANTIBATTERICO RESIDUO IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI
276	90872	BATTERI POTERE BATTERICIDA DEL SIERO SULL'ISOLATO CLINICO
277	90875	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (E.I.A.)
278	90881	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (I.F.)
279	90882	BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [WRIGHT]
280	90883	CAMPYLOBACTER ANTIBIOGRAMMA
281	90884	CAMPYLOBACTER DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
282	90885	CAMPYLOBACTER ESAME CULTURALE
283	90891	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.)
284	90901	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
285	90902	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (I.F.)
286	90903	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (MEDIANTE IBRIDAZIONE)
287	90911	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA NELLE FECI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
288	90932	ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA
289	90933	ESAME CULTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI
290	90934	ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO
291	90935	ESAME CULTURALE CAMPIONI CAVITA' ORO-FARINGO-NASALE
292	90942	ESAME CULTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA]
293	90943	ESAME CULTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]
294	90944	HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.)
295	90951	HELICOBACTER PYLORI UREASI NEL MATERIALE BIOPTICO (SAGGIO MEDIANTE PROVA BIOCHIMICA)
296	90952	LEGIONELLE ANTICORPI (E.I.A.)
297	90973	MICETI [LIEVITI] ANTIMICOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., FINO A 5 ANTIMICOTICI)
298	90974	MICETI [LIEVITI] IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
299	90983	MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
300	90984	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME CULTURALE
301	90985	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
302	91024	MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA (ZIEHL-NEESEN, KINYIUN)
303	91025	MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (E.I.A.)
304	91035	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME CULTURALE
305	91044	PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] NEL SANGUE ESAME MICROSCOPICO (GIEMSA)
306	91045	PARASSITI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA
307	91051	PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MACRO E MICROSCOPICA
308	91054	PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (PREVIA CONCENTRAZ. O ARRICCHIM.)
309	91072	SALMONELLE ANTICORPI (E.I.A.)
310	91073	SALMONELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [WIDAL]
311	91074	SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA DI GRUPPO
312	91075	SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
313	91081	SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTIN.) [WIDAL-WRIGHT]
314	91083	SHIGELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA
315	91084	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE ESAME CULTURALE
316	91085	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.]
317	91091	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI DNASI B
318	91092	STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE OROFARINGEO ESAME CULTURALE
319	91093	TOXOCARA ANTICORPI (E.I.A.)
320	91094	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)
321	91095	TOXOPLASMA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [TEST DI FULTON]
322	91101	TOXOPLASMA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)

323	91102	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.)
324	91103	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (I.F.) [FTA-ABS]
325	91104	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUALITAT. MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPHA]
326	91105	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUANTIT. MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPHA]
327	91111	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (FLOCCULAZIONE) [VDRL] [RPR]
328	91115	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
329	91121	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA RETROTRASCRIZIONE-REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
330	91123	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)
331	91133	VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (AGGLUTINAZIONE PASSIVA)
332	91134	VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
333	91141	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)
334	91143	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGM (E.I.A.)
335	91171	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI
336	91172	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IGM
337	91173	VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
338	91174	VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA
339	91175	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG
340	91181	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG IGM
341	91182	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBEAG
342	91183	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBSAG
343	91184	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBEAG
344	91185	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG
345	91191	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG (SAGGIO DI CONFERMA)
346	91192	VIRUS EPATITE B [HBV] DNA-POLIMERASI
347	91193	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA
348	91194	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA
349	91195	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI
350	91201	VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
351	91202	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA
352	91203	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI
353	91204	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IGM
354	91205	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTIGENE HDVAG
355	91211	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (E.I.A.)
356	91213	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI (TEST RAPIDO)
357	91214	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI [R. PAUL BUNNEL DAVIDSOHN]
358	91221	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 O 2) ANTICORPI
359	91224	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI
360	91225	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
361	91231	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
362	91232	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.)
363	91233	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTIGENE P24 (E.I.A.)
364	91235	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
365	91243	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (E.I.A.)
366	91244	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (I.F.)
367	91251	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (E.I.A.)
368	91252	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (I.F.)
369	91254	VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI (E.I.A.)
370	91255	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (E.I.A.)

371	91261	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (I.F.)
372	91264	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI
373	91265	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.H.A.)
374	91271	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E.I.A.)
375	91272	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (I.F.)
376	91275	YERSINIA NELLE FECE ESAME COLTURALE
377	91291	ANALISI DEL DNA ED IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE (SOUTHERN BLOT)
378	91292	ANALISI DEL DNA PER POLIMORFISMO
379	91293	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA
380	91294	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA
381	91295	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA
382	91301	ANALISI DI MUTAZIONI DEL DNA
383	91302	ANALISI DI POLIMORFISMI (STR, VNTR)
384	91303	ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO
385	91304	CARIOTIPO AD ALTA RISOLUZIONE
386	91305	CARIOTIPO DA METAFASI DI FIBROBLASTI O DI ALTRI TESSUTI (MAT. ABORTIVO, ECC.)
387	91311	CARIOTIPO DA METAFASI DI LIQUIDO AMNIOTICO
388	91312	CARIOTIPO DA METAFASI LINFOCITARIE
389	91313	CARIOTIPO DA METAFASI SPONTANEE DI MIDOLLO OSSEO
390	91314	CARIOTIPO DA METAFASI SPONTANEE DI VILLI CORIALI
391	91315	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: ACTINOMICINA D
392	91321	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO C
393	91322	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO G
394	91323	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO G AD ALTA RISOLUZIONE
395	91324	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO NOR
396	91325	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO Q
397	91331	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO R
398	91332	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO T
399	91333	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: DISTAMICINA A
400	91334	COLTURA DI AMNIOCITI
401	91335	COLTURA DI CELLULE DI ALTRI TESSUTI
402	91341	COLTURA DI FIBROBLASTI
403	91342	COLTURA DI LINEE CELLULARI STABILIZZATE CON VIRUS
404	91343	COLTURA DI LINEE LINFOCITARIE STABILIZZATE CON VIRUS O INTERLEUCHINA
405	91344	COLTURA DI LINFOCITI FETALI CON PHA
406	91345	COLTURA DI LINFOCITI PERIFERICI CON PHA O ALTRI MITOGENI
407	91351	COLTURA DI MATERIALE ABORTIVO
408	91352	COLTURA SEMISOLIDA DI CELLULE EMOPOIETICHE BFU-E, CFU-GM, CFUGEMM (CIASCUNA)
409	91353	COLTURA DI VILLI CORIALI (A BREVE TERMINE)
410	91354	COLTURA DI VILLI CORIALI
411	91355	COLTURA PER STUDIO DEL CROMOSOMA X A REPLICAZIONE TARDIVA
412	91361	CONSERVAZIONE DI CAMPIONI DI DNA O DI RNA
413	91362	CRIOCONSERVAZIONE IN AZOTO LIQUIDO DI COLTURE CELLULARI
414	91364	DIGESTIONE DI DNA CON ENZIMI DI RESTRIZIONE
415	91365	ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (NUCLEARE O MITOCONDRIALE)
416	91371	IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE
417	91372	IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) SU METAFASI, NUCLEI INTERFASICI, TESSUTI
418	91373	IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) SU METAFASI, NUCLEI INTERFASICI, TESSUTI
419	91374	IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) SU METAFASI, NUCLEI INTERFASICI, TESSUTI

420	91375	IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) SU METAFASI, NUCLEI INTERFASICI, TESSUTI
421	91381	RICERCA MUTAZIONE (DGGE)
422	91382	RICERCA MUTAZIONE (SSCP)
423	91383	SINTESI DI OLIGONUCLEOTIDI (CIASCUNO)
424	91384	ANALISI DEL DNA CELLULARE PER LO STUDIO CITOMETRICO DEL CICLO CELLULARE E DELLA PLOIDIA
425	91385	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP TEST]
426	91391	ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRAZIONE NAS
427	91392	ES. CITOLOGICO DI ESPETTORATO (FINO A 5 VETRINI E/O COLORAZIONI)
428	91393	ES. CITOLOGICO DI VERSAMENTI (FINO A 5 VETRINI E/O COLORAZIONI)
429	91394	ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE
430	91395	ES. ISTOCITOPATOLOGICO ARTICOLAZIONI: TESSUTO FIBROTENDINEO
431	91401	ES. ISTOCITOPATOLOGICO ARTICOLAZIONI: BIOPSIA SINOVIALE, BIOPSIA TENDINEA
432	91402	ES. ISTOCITOPATOLOGICO BULBO OCULARE: BIOPSIA SEMPLICE
433	91403	ES. ISTOCITOPATOLOGICO CAVO ORALE: BIOPSIA SEMPLICE
434	91404	ES. ISTOCITOPATOLOGICO CUTE (SHAVE O PUNCH)
435	91405	ES. ISTOCITOPATOLOGICO CUTE E/O TESSUTI MOLLI: BIOPSIA ESCISSORIALE
436	91411	ES. ISTOCITOPATOLOGICO CUTE E/O TESSUTI MOLLI: BIOPSIA INCISIONALE
437	91412	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: AGOBIOPSIA EPATICA
438	91413	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: BIOPSIA ENDOSCOPICA (SEDE UNICA)
439	91414	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: BIOPSIA ENDOSCOPICA (SEDI MULTIPLE)
440	91415	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: BIOPSIA GHIANDOLA SALIVARE
441	91421	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA (SEDI MULTIPLE)
442	91422	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA (SINGOLA)
443	91423	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. MUSCOLO SCHELETRICO: BIOPSIA INCISIONALE O PUNCH
444	91424	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: AGOBIOPSIA PLEURICA
445	91425	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: BIOPSIA CAVIT. NASALI
446	91431	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: BIOPSIA ENDOBRONCHIALE (SEDE UNICA)
447	91432	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: BIOPSIA ENDOBRONCHIALE (SEDI MULTIPLE)
448	91433	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: BIOPSIA LARINGEA
449	91434	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: BIOPSIA VIE AEREE (SEDI MULTIPLE)
450	91435	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: AGOBIOPSIA OVARICA
451	91441	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: AGOBIOPSIA PROSTATICA
452	91442	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIA ANNESSI TESTICOLARI
453	91443	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIA CERVICALE E ENDOMETRIALE
454	91444	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIA CERVICE UTERINA
455	91445	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIA ENDOMETRIALE (VABRA)
456	91451	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIA ENDOSCOPICA VESCICALE (SEDE UNICA)
457	91452	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIA ENDOSCOPICA VESCICALE (SEDI MULTIPLE)
458	91453	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIA PENE
459	91454	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIA TESTICOLARE
460	91455	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIA VAGINALE
461	91461	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIA VULVARE (SEDE UNICA)
462	91462	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIA VULVARE (SEDI MULTIPLE)
463	91463	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIE CERVICALI (SEDI MULTIPLE)
464	91464	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: POLIPECTOMIA ENDOCERVICALE
465	91465	ES. ISTOCITOPATOLOGICO MAMMELLA: BIOPSIA STEREOTASSICA
466	91471	ES. ISTOCITOPATOLOGICO MAMMELLA: NODULECTOMIA
467	91472	ES. ISTOCITOPATOLOGICO SISTEMA EMOPOIETICO: AGOBIOPSIA LINFONODALE
468	91473	ES. ISTOCITOPATOLOGICO SISTEMA EMOPOIETICO: AGOBIOPSIA LINFONODALE (SEDI MULTIPLE)

469	91474	ES. ISTOCITOPATOLOGICO SISTEMA EMOPOIETICO: ASPORTAZIONE DI LINFONODO SUPERFICIALE
470	91475	ES. ISTOCITOPATOLOGICO SISTEMA EMOPOIETICO: BIOPSIA OSTEO MIDOLLARE
471	91481	ES. ISTOCITOPATOLOGICO SISTEMA ENDOCRINO: AGOBIOPSIA TIROIDEA
472	91482	ES. ISTOCITOPATOLOGICO S.N.P.: BIOPSIA DI NERVO PERIFERICO
473	91483	ES. ISTOCITOPATOLOGICO ULTRASTRUTTURALE (S.E.M., T.E.M.)
474	91484	PRELIEVO CITOLOGICO
475	91491	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE
476	91492	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
477	91493	PRELIEVO MICROBIOLOGICO

2. L'importo di € **842.927,25** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari ad € **70.243,94**.

Le somme assegnate per prestazioni da erogarsi nell'ambito dei settori specializzati, come da seguente prospetto, e non ricomprese tra le prestazioni di laboratorio di base e/o X- plus di cui alla **Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024**, restano vincolate alla tipologia settori specializzati, senza alcuna possibilità di scorrimento verso altre prestazioni di laboratorio di base, X-plus o diverso settore specializzato. Resta inteso che le predette somme assegnate per prestazioni da erogarsi nell'ambito dei settori specializzati, sono ricomprese nel tetto di spesa attribuito e non aggiuntive rispetto a quest'ultimo.

n°	COD. SISR	COD. NSIS	con sede in	alla via	C.F.- P. IVA	Tetto di spesa annuale di Settore Specializzato	Settore Specializzato
1	099720	417600	MODUGNO	VIA BITONTO 11	08094520726	€ 6.755,89	Biochimica Clinica e Tossicologia
						€ 69,16	Microbiologia e Virologia
						€ 7.232,17	Genetica e Biologia
2	676043	005561	ACQUAVIVA DELLE F.	VIA TENENTE CIRIELLI,16/C	04488840721	€ 63.262,50	Genetica e Biologia

3. Con la possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali.
4. A norma dell'art. 3 della L.R. 24/09/2010 n. 12 e della L.R. 09.02.2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui ai commi 1 e 2 e 3.

## Art. 2

### Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni, Liste di attesa, Informativa ai cittadini

1. L'Erogatore si impegna:
- a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e l'utilizzo del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
  - b) ad adeguare la propria produzione mensile con oscillazioni ragionevoli (massimo 15%), con l'obbligo di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s'intende: 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio - Agosto; 3) Settembre - Dicembre;
  - c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
  - d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell'1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell'1% sono da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale dell'anno di riferimento in cui si è verificata l'infrazione e comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l'anno successivo; giusta DGR n. 1946/2022 e nota Regione Puglia prot. AOO\_183 n. 7724 del 17/05/2023, in caso di scostamento nella misura superiore al 10% dei valori economici da garantire nell'arco di un quadrimestre, la sanzione contrattuale da applicarsi è pari all'1% del quadrimestre di riferimento;

- e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
  - f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP;
  - g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito;
  - h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;
  - i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 02/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
  - j) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
  3. L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
  4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 26 della L.R. 02.05.2017 n. 9 e ss.mm.ii..

### **ART. 3**

#### **Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia**

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell'art. 2.
2. La ASL retribuisce le prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione, con le modalità di seguito riportate:
  - a) fino all'85% del tetto di spesa di cui al comma 1) con la tariffa in vigore;
  - b) dall'85,01% al 100% del tetto di spesa di cui al comma 1), con la tariffa in vigore scontata del 20%.
3. **Giusta punti 7. e 11. della DGR n. 350 del 08/03/2021, il presente comma 2 dell'art. 3 è interamente cassato. Di conseguenza, a far data dal 01/01/2021, tutte le prestazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente e comunque fino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato ad ogni singolo soggetto aggregato. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali che, dunque, non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria.**

### **ART. 4**

#### **Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia**

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art. 2 co.1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2

dell'art. 3, che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo. Resta inteso che limitatamente ai residenti in altre Regioni, il riconoscimento potrà avvenire nei limiti del volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011 decurtato del 2%, giusta **Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024. Giusta DGR n. 1924/2023, recepita con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024, non è possibile per ciascuna struttura assorbire, a qualsiasi titolo, eccedenza di prestazioni extraregionali erogate rispetto al corrispondente tetto, nell'ambito del tetto di spesa invalicabile contrattualizzato per le prestazioni da erogarsi in favore di assistiti residenti nella regione Puglia.** Giusta punti 7. e 11. della DGR n. 350 del 08/03/2021, il comma 2 dell'art. 3 è interamente cassato. Di conseguenza, a far data dal 01/01/2021, tutte le prestazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente e comunque fino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato ad ogni singolo soggetto aggregato. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali che, dunque, non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria

2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Regione Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

## **ART. 5**

### **Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni**

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
  - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/2001, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
  - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al D.M. 22.07.1996, così come richiamati nella DGR n. 951/2013 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
  - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn. 1 e 3 del DM 22.07.1996 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n. 3784 del 22.07.1998, DGR n. 3842 del 01/10/1998, DGR n. 141 del 02.03.1999, DGR n. 1392 del 05.10.2000 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la DGR n. 951/2013 e ss.mm.ii.;
  - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;
  - 1.5. rispetto della normativa regionale e nazionale in tema di incompatibilità del personale sanitario e non sanitario impiegato, connesso alla erogazione delle prestazioni di Medicina di Laboratorio, così come del divieto di c.d. "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

- 1.6. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR n. 25/2018 confermata con DGR n. 1924 del 21/12/2023;
- 1.7. ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla DGR n. 1500/2010, l'erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR n. 25/2018, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
- 1.8. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
- 1.9. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
  - 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla DGR 22/12/2006, n. 2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
  - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria.
3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della L. 326/2003, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 26 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge Finanziaria n. 296/2006) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013 e ss.mm.ii., senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.
6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
  - 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
  - 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
  - 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (n.d.r. anche ricevuta di avvenuto versamento all'ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243". I soggetti erogatori che non hanno l'obbligo di effettuare versamenti in favore dell'ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi del DPR n. 445/2000.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 26 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
11. L'Erogatore di prestazioni di specialistiche di patologia clinica, ove intenda aprire un nuovo "centro prelievi" accanto alle prescritte autorizzazioni sanitarie da rilasciarsi a cura della competente Autorità Comunale, subordinatamente alla preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione (co. 3 art. 8 - ter D.Lgs. 502/92), al fine di poter esercitare in quel luogo prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR., deve richiedere il preventivo "nulla osta" alla Azienda ASL la quale, rispetto a detto ampliamento, è tenuta compiere le valutazioni



connesse a quanto disposto dal co. 4 dell'Art. 11 della L.R. 32/01 e in generale, rispetto a quanto normato, non ultimo dalla L. 405/01.

Ove il "nulla osta" non venga disposto, ovvero la nuova unità locale dell'Erogatore sia localizzata nell'ambito di un comune ricadente nella competenza territoriale di altro Comune diverso da quello in cui insiste la struttura, tale sede può essere impiegata esclusivamente per l'esercizio di attività in regime libero professionale.

In tal caso, l'Erogatore è tenuto a porre nella nuova sede, nel luogo del primo accesso del pubblico il seguente avviso leggibile:

**"UNITA' LOCALE AUTORIZZATA AL SOLO ESERCIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE, CON ONERI A TOTALE CARICO DELL'ASSISTITO".**

Ove la autorizzazione comunale sia stata concessa in difetto di preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione prevista dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, fino al completamento con esito favorevole di detta procedura di accertamento, le attività di detti centri prelievi devono essere sospese, anche per quanto erogabile in regime libero professionale. E' responsabilità dell'Erogatore interessato accertare la conformità delle autorizzazioni ottenute rispetto alle prescrizioni di legge ed agli indirizzi regionali di attuazione. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla Azienda ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

12. L'erogatore, inteso quale struttura/soggetto aggregatore, si obbliga, nel rispetto delle prestazioni distinte per singola tipologia acquistate dalla ASL con il presente contratto, ad inoltrare alla ASL l'elenco degli esami eseguiti in house (distinti per struttura all'interno dell'aggregazione) e l'elenco degli esami inviati in "service", unitamente alla indicazione del laboratorio/aggregazione effettuante il service. A tal fine, in caso di aggregazioni, il legale rappresentante di ogni singola struttura facente capo all'aggregazione compila l'elenco delle prestazioni eseguite in house e l'elenco degli esami inviati in "service in ottemperanza al DPR n. 445/2000. Fermo restando le sanzioni previste dal DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, le dichiarazioni infedeli costituiranno motivo per l'avvio delle procedure previste dalla L.R n. 9/2017 e s.m.i.. L'elenco delle prestazioni in service viene allegato al presente contratto.
13. La responsabilità dell'esecuzione delle analisi e della redazione del referto è del responsabile del laboratorio che esegue le analisi. Pertanto, in caso di prestazioni effettuate in service, le stesse potranno essere anche con più referti. Il laboratorio/punto prelievo cui ha avuto accesso l'utente è responsabile dell'archiviazione del referto originale o di una copia dello stesso.
14. L'erogatore che ricorre a service deve mantenere documentazione delle analisi inviate per almeno un anno e un'aliquota del materiale biologico inviato fino al ricevimento del referto.
15. L'erogatore, non può inviare a più laboratori/aggregazioni la stessa tipologia di determinazione analitica. Inoltre, non è ammessa la triangolazione ossia che, ad esempio, il laboratorio A invia in service all'aggregazione B e quest'ultima lo invia, a sua volta, all'aggregazione C.

## **ART. 6 Adempimenti della ASL**

1. La ASL è tenuta a:
  - 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al D.M. 22.07.1996, così come richiamati nella DGR n. 951 del 13/05/2013 e ss.mm.ii., e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;
  - 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico-diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
  - 1.3. comunicare all'Erogante nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:
    - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
    - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
    - 1.3.3. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR n. 3/2005 e n. 3/2010;
    - 1.3.4. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'Erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

## ART. 7

### Modalità di Pagamento e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento del competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento, in conformità al D.L.vo 192/2012. Per "valida presentazione della richiesta", si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art. 5.
3. La ASL predisporre i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

## ART. 8

### Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

1. Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 04/04/2014 e di seguito riportate:  
**"Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili".**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.

IL DIRIGENTE PROPONENTE UOGRC ASL BA

### Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
PRO-TEMPORE DELLA ASL BARI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELLA STRUTTURA EROGANTE

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. 1** (*Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia*), **2** (*Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini*), **3** (*Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria*), **4** (*Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia*), **5** (*Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni*), **7** (*Modalità di Pagamento e Conguagli*), **8** (*Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali*).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore:

---